



COMUNE DI VALPELLINE COMMUNE DE VALPELLINE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	N. 3 / 2023
--	----------------

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMU E TARI 2023

L'anno duemilaventitre, addì diciassette del mese di gennaio con inizio alle ore 18:00 e termine alle ore 19:15, nella sala delle adunanze del Comune di Valpelline, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
LANIVI MAURIZIO	Sindaco	X	
ROBBIN SUSY	Vice Sindaco	X	
FASOLI FRANCESCA	Assessore	X	
IENARO GIOVANNI	Assessore	X	
LETEY ALAIN	Assessore	X	
PERRINO CHRISTIAN	Assessore		X
PETITJACQUES MARCO	Assessore	X	
ROSSET DANIELA MARIA	Assessore	X	
	Totale	7	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DALTO Nicoletta.

Il Signor LANIVI MAURIZIO, Sindaco pro-tempore del Comune di Valpelline, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO il vigente Statuto Comunale che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza nella determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le aliquote e le tariffe con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RITENUTO, in assenza di modifiche della normativa primaria di riferimento, di confermare le aliquote IMU approvate per l'anno 2022, riservandone tuttavia il possibile aggiornamento a fronte delle modifiche normative che potrebbero essere approvate dal Legislatore nell'ambito della Legge di Bilancio 2023, con variazione che potrà essere adottata nel rispetto del termine fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, come prorogato da parte del Legislatore;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), l'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, ha previsto che *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;

CONSIDERATO in tal senso che l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, ha in ogni caso previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO pertanto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2023, il Comune – alla luce di tali disposizioni ed in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2023 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) – non può, allo stato attuale, che confermare le tariffe della TARI 2022, sulla base del PEF 2022/2025 approvato in data 28 aprile 2022, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2023, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui all'art. 3, comma 5^{quinquies} D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022;

CONSIDERATO che il nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato da ARERA con delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2023;

VISTO in tal senso l'art. 57^{bis}, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2023, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 02.02.2022 con cui sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 28.04.2022, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2022;

VISTI i vigenti Regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU e della TARI;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della l.r. 46/98 e dell'art. 49 bis della l. r. 54/98 e successive modificazioni;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

- **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI CONFERMARE** per l'anno 2023, le aliquote relative alla nuova IMU introdotta con legge n. 160/2019, approvate da questa Amministrazione con deliberazione della Giunta comunale n. 2 in data 2 febbraio 2022, riservandosi la possibilità di procedere ad adeguare le stesse entro la data di scadenza dell'approvazione dei bilanci degli enti locali individuata a livello nazionale;
- **DI CONFERMARE** per l'anno 2023, le Tariffe della TARI approvate da questa Amministrazione con deliberazione della Giunta comunale n. 18 in data 28 aprile 2022, riservandosi la possibilità di procedere ad adeguare le stesse entro la data di scadenza dell'approvazione dei bilanci degli enti locali individuata a livello nazionale.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
LANIVI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DALTO Nicoletta

=====

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Valpelle, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====